



LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE CRISTOFORO COLOMBO

Via Dino Bellucci 2 – 16124 Genova

Tel. 010 25 12 375 - C.F. 80050010109

REGOLAMENTO DEI SOGGIORNI LINGUISTICI

PREMESSA

Il soggiorno linguistico è un'attività finalizzata all'apprendimento, all'approfondimento e al perfezionamento di una lingua straniera, allo sviluppo delle competenze linguistiche e all'esperienza diretta di un paese straniero e del suo patrimonio culturale. Prevede il diretto contatto con la realtà quotidiana socioculturale del paese ospitante, attraverso la frequenza di una scuola qualificata e il soggiorno presso famiglie locali. Rappresenta una valida opportunità di confrontare la propria realtà e quella del paese di cui si è ospiti.

Art. 1 - FINALITÀ

Il presente Regolamento disciplina i soggiorni linguistici del Liceo Classico e Linguistico "C. Colombo". Nel presente Regolamento non sono disciplinati le uscite didattiche, le visite e i viaggi di istruzione, i quali sono oggetto di trattazione separata con apposito vademecum-linee guida, a cui si rimanda.

Obiettivi principali del soggiorno linguistico sono il consolidamento e l'ampliamento delle competenze comunicative acquisite, con un arricchimento della varietà dei registri linguistici.

Il soggiorno prevede:

- la frequenza di un corso di lingua adeguato al livello di partenza degli studenti presso istituzioni didatticamente qualificate;
- la sistemazione in una famiglia ospitante;
- l'effettuazione di alcune attività culturali e ricreative in gruppo;
- l'assistenza degli insegnanti accompagnatori.

Art. 2 - CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE E PROCEDURE OPERATIVE

a. Destinatari e numero di partecipanti

Destinatari della proposta di soggiorno linguistico sono gli studenti frequentanti le classi terze e quarte dell'indirizzo linguistico e la classe terza indirizzo classico del progetto English Plus. Il numero massimo di partecipanti per ciascun soggiorno linguistico è fissato a 45 studenti.

b. Impianto organizzativo

All'inizio dell'anno scolastico i docenti di lingua formulano le richieste da inserire nel capitolato del bando pubblico di gara per l'effettuazione dei soggiorni linguistici. Le offerte delle agenzie dovranno essere comprensive di tutte le voci di spesa (viaggio di andata e ritorno, corso di lingua in misura non inferiore alle 20 ore settimanali, alloggio e pensione completa in famiglia, trasporti locali, escursioni e attività pomeridiane e serali). I docenti di lingua referenti per la propria classe curano i rapporti con la segreteria e le agenzie e si incaricano di trasmettere le informazioni a studenti e famiglie. Il docente di lingua referente, se disponibile, funge anche da accompagnatore.

Il Dirigente Scolastico, recepite le indicazioni dei referenti, nomina gli altri accompagnatori tra i docenti resisi disponibili, dando la precedenza tra i docenti del consiglio di classe a coloro che siano in possesso della necessaria competenza linguistica. Deve essere garantita la presenza di un docente ogni quindici alunni e di almeno un docente sostituto per classe. In caso di presenza di un alunno titolare di diritti di cui alle L. 104/92 occorre prevedere un ulteriore docente accompagnatore.

Il Consiglio di Istituto prende in esame i documenti proposti, verificando il corretto raccordo con la programmazione didattico-educativa dell'Istituto e la rispondenza ai criteri di tipo organizzativo definiti dal

presente Regolamento. Delibera quindi in merito all'impegno di spesa e al ricorso al fondo di solidarietà per eventuali agevolazioni destinate a particolari categorie di allievi segnalati dai coordinatori di classe, stabilendo il costo massimo per ogni attività.

A seguito della delibera del Consiglio di Istituto, il docente referente del soggiorno linguistico informa le famiglie circa i costi effettivi e il periodo di svolgimento delle uscite e provvede all'organizzazione del soggiorno.

c. Tempistiche

Gli studenti dovranno aderire alle proposte di soggiorno linguistico formulate ad inizio anno scolastico entro la scadenza comunicata dai docenti referenti del soggiorno linguistico.

Le procedure preliminari oggetto del presente articolo devono esaurirsi entro e non oltre il 30 novembre di ciascun anno scolastico.

È fatto divieto di svolgere i soggiorni linguistici:

- nell'ultimo mese di lezione (quindi dopo il 30/04 di ciascun anno scolastico);
- in occasione di periodi coincidenti con gli scrutini o con i colloqui generali con i genitori;

Il Dirigente Scolastico valuta l'opportunità di deroghe alle disposizioni contenute nel presente articolo.

Art. 3 - MOTIVI DI ESCLUSIONE E COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

All'atto dell'adesione al soggiorno linguistico lo studente e la famiglia devono, a pena di esclusione:

- fornire adesione formale scritta al soggiorno e compilare l'assunzione di responsabilità, firmandole entrambe per accettazione;
- pagare le quote previste dalla scuola alle scadenze previste per le rate e comunque saldare la quota prima della partenza del viaggio;
- comunicare ai docenti accompagnatori allergie, problemi di salute, cure mediche in corso, necessità di diete particolari.

All'atto dell'adesione, tuttavia, il CdC valuta, tuttavia, la possibilità di escludere dalla partecipazione ai soggiorni linguistici quegli studenti che:

- abbiano mantenuto un comportamento scolastico scorretto;
- abbiano ricevuto una o più note disciplinari, relative a condotte di rilevante entità;
- siano incorsi nel provvedimento della sospensione dalla frequenza scolastica.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione ai soggiorni linguistici gli studenti con una frequenza irregolare (numero di ore di assenza superiori al 25% rispetto alle ore di attività didattica svolta fino a quel momento dell'anno scolastico), fatte salve le tutele di legge.

Una volta raggiunta la destinazione, i partecipanti sono tenuti:

- a mostrare interesse e partecipazione alle lezioni e a tutte le attività programmate;
- a mostrare capacità di adattamento allo stile di vita della famiglia ospitante e al rispetto di essa;
- a essere disponibili ad interagire con la famiglia ospitante, per mettere a profitto l'esperienza sia dal punto di vista linguistico che da quello interculturale.

Gli studenti devono mantenere un comportamento sempre corretto e astenersi da qualsiasi iniziativa individuale non concordata con i docenti accompagnatori. La loro responsabilità è personale e rispondono di eventuali danni a persone o cose.

Le famiglie rispondono delle azioni dei figli minorenni e collaborano con i docenti accompagnatori in eventuali situazioni di emergenza.

I docenti accompagnatori presteranno particolare attenzione al comportamento degli studenti durante il soggiorno linguistico. Al rientro da ogni attività fuori sede il docente referente del soggiorno linguistico presenterà una relazione in caso di grave condotta scorretta da parte degli studenti.

Art. 4 - SPESE ORGANIZZATIVE E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le spese organizzative e i costi del soggiorno degli insegnanti sono a totale carico delle famiglie dei partecipanti. Le eventuali gratuità messe a disposizione dalle agenzie verranno utilizzate per coprire tali spese. In caso di rinuncia varranno le modalità di rimborso stabilite dalle agenzie di viaggi organizzatrici. In caso di soggiorni linguistici da realizzarsi all'inizio dell'anno scolastico successivo, la mancata ammissione all'anno scolastico successivo non può costituire di per sé motivo di rinuncia che giustifica il rimborso di quanto versato. Per avere diritto al rimborso è necessario sottoscrivere una polizza assicurativa che copra il rischio del mancato viaggio.

Art. 5 - MOTIVI DI INCOMPATIBILITÀ

Al momento della stipula della manifestazione di interesse nei confronti di qualsiasi proposta della scuola, (Commissione Viaggi o Mobilità internazionale) le famiglie si impegnano a aderire a quella specifica iniziativa. In caso di coincidenza di date del soggiorno linguistico con altre proposte dell'Istituto le famiglie degli studenti devono mantenere l'impegno con la prima attività per cui hanno firmato la manifestazione di interesse. È esclusa, quindi, la possibilità di personalizzare le date delle uscite fuori sede.

Art. 6 - PROCEDURE DI SICUREZZA

Tutti i partecipanti devono essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. L'agenzia di viaggi scelta dovrà rilasciare alla scuola e ai docenti accompagnatori il nome e il numero di telefono di un referente sempre reperibile. Gli insegnanti accompagnatori segnaleranno immediatamente le situazioni di rischio o di irregolarità che a loro prudente giudizio dovessero verificarsi nel corso del viaggio alla Polizia Stradale e a numeri di normale reperibilità (esempio 112) e successivamente informeranno la scuola (DS, DSGA, Collaboratori del DS) delle avvenute segnalazioni. I docenti accompagnatori devono avere tutti i recapiti telefonici dei genitori (o di chi ne fa le veci) di ogni singolo studente, per eventuali comunicazioni urgenti che li riguardino. I docenti accompagnatori devono monitorare attentamente le problematiche di natura sanitaria (alimentare o di altro genere) e individuare le misure necessarie a garantire una loro serena partecipazione a tutte le attività programmate.

Art. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DI ALUNNI CON BES

Di norma non possono partecipare né associarsi alle iniziative fuori sede dell'Istituzione scolastica parenti o conoscenti di alunni o di docenti accompagnatori, a meno che le condizioni particolari di qualche alunno/a non richiedano espressamente la presenza di una persona designata dalla famiglia. Quest'ultima parteciperà a proprie spese e solleverà la scuola da ogni responsabilità, fornendo al contempo garanzia di copertura assicurativa contro gli infortuni e RC.

a. Alunni titolari delle tutele ai sensi della L. 104/92

Ai sensi del precedente art. 2, in questa circostanza deve essere individuato, in aggiunta ai docenti accompagnatori del soggiorno linguistico, un ulteriore docente accompagnatore.

b. Alunni con BES non altrimenti specificato

I CdC devono valutare attentamente le necessità di tutti gli alunni, ma in particolare di coloro che hanno visto riconosciuto in maniera formale un bisogno educativo speciale ai sensi della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, della C. M. n. 8/13 e della Nota Ministeriale 22/11/2013. È compito del docente referente il soggiorno linguistico informarsi di eventuali criticità presenti. IL Dirigente Scolastico valuta, assieme al docente referente e a quelli accompagnatori, le misure più idonee a garantire sia la sicurezza degli studenti sia il diritto di partecipazione alle iniziative della Scuola.

Art. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla normativa vigente.